

Addebito della separazione: violenza del marito ed infedeltà della moglie.

di GIULIA OREFICE

Nella fattispecie in esame, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della moglie che contesta l'addebito della separazione a suo carico, specificando sia come la richiesta della medesima implicitamente comporti un'ulteriore analisi del merito non prevista in sede di legittimità, sia come non debba escludersi che la separazione sia addebitabile ad entrambi i coniugi qualora i comportamenti tenuti abbiano causato l'intollerabilità della convivenza.

In particolare, la verifica del nesso eziologico tra comportamento manifestato ed intollerabilità della convivenza e l'onere della prova connesso gravano su chi richiede l'addebito, incombendo sull'altro coniuge l'eventuale prova contraria, sostenuta in sede di eccezione.

Dunque, se da un lato nel caso di specie la separazione è stata addebitata in primo grado al marito per violenza fisica sulla moglie, è possibile e legittimo che in secondo grado il giudice addebiti la separazione anche alla moglie per essere stata infedele.

I due comportamenti, pertanto, sono entrambi causa dell'intollerabilità della convivenza, non in modo dipendente, giacché l'uno ha inciso in maniera autonoma e determinante sulla prosecuzione della relazione. Tanto è vero che i giudici di legittimità evidenziano come la condotta violenta del marito non valga, a sua volta, a giustificare la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.

Si sottolinea, allora, come l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà rappresenti una grave violazione dei doveri connessi al matrimonio e quindi, laddove sia provato il nesso causale, tale elemento può da solo giustificare l'addebito della separazione. L'accertamento da compiere a fini probatori riguarderà l'analisi del comportamento del coniuge in relazione alla crisi coniugale. La convivenza, dunque, da fattore rilevante nella ricostruzione del nucleo familiare si ridurrà a mero elemento formale.

Anche in questo caso la giurisprudenza fa propria l'interpretazione estensiva del concetto di infedeltà coniugale, non relegandola alla prova del solo adulterio, ma facendovi rientrare anche tutti quei comportamenti infedeli che offendano la dignità e l'onore dell'altro.